

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2013, proposto da: (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Colombini, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Universita' degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

per l'annullamento

- del provvedimento della Direzione didattica e servizi agli studenti comunicato al sottoscritto difensore a mezzo pec il 30 maggio 2013 con cui è stata rigettata l'istanza di iscrizione del Sig. Andrea Faggioni alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pisa “in quanto così come previsto dalla delibera del Senato Accademico n.177 del 13 giugno 2012 non è consentito riattivare una carriera universitaria ad un corso di studio ad accesso programmato qualora lo studente vi abbia rinunciato”, nonché dell'art.4, ultimo comma, Delibera del Senato Accademico n.177/2012 ivi richiamata laddove prevede che “in caso di rinuncia ad un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione bandito per l'anno accademico 2012-2013”; - e di ogni eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente veniva immatricolato nell'anno accademico 1997/98 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pisa che frequentava sino all'anno accademico 2008/09. Dopo un periodo di

sospensione degli studi, lo studente, al fine di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza, con dichiarazione del 25 ottobre 2012 rinunciava agli studi.

Tuttavia, nel 2013 il ricorrente chiedeva di far ritorno alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, assumendo di non essere tenuto a sostenere le prove di ammissione previste per l'anno accademico 2013/2014. Con nota del 30 maggio 2013, in conformità a quanto stabilito dalla delibera del Senato accademico n. 177 del 13 giugno 2012, la Direzione didattica comunicava all'interessato il diniego di iscrizione.

Avverso tale atto, nonché contro il presupposto art. 4 della citata delibera del Senato accademico, proponeva ricorso il signor (OMISSIS) chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Eccesso di potere per violazione per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
2. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse avanzata dalla difesa dell'amministrazione resistente secondo la quale il ricorrente, considerate le modalità, i tempi e il profitto conseguito durante il percorso di studi, non avrebbe dimostrato la titolarità di un effettivo e concreto interesse a coltivare la pretesa avanzata.

L'assunto va disatteso, sia perché sorretto da argomentazioni dubitative, sia perché è pacifico che, in tema di legittimazione processuale e d'interesse a ricorrere rileva, oltre al vantaggio concreto ed eventuale, anche quello puramente morale che il ricorrente può perseguire con la propria impugnativa in esito all'annullamento del ricorso (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1626).

Nel merito il ricorso è comunque sprovvisto di fondamento.

Si lamenta, in primo luogo, l'illegittimità della deliberazione del Senato accademico in quanto la rinuncia agli studi richiesta ai fini del passaggio ad altro corso universitario non potrebbe produrre l'effetto della perdita dello *status* di studente universitario (così, Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, n. 550/2010; id., sez. giur. Lombardia, n. 253/2010).

Neppure sarebbe ragionevole richiedere il superamento di un nuovo esame di preselezione, dal momento che l'interessato avrebbe già positivamente sostenuto a suo tempo le prove preselettive.

La tesi non può essere condivisa.

Quanto allo *status* di studente universitario è lo stesso ricorrente a precisare che le pronunce del giudice contabile sopra citate attengono a questione del tutto diversa da quella che costituisce oggetto della presente controversia, trattandosi di ricorsi proposti da studenti titolari di pensione di reversibilità che, a seguito della rinuncia agli studi o al trasferimento ad altro corso di laurea, si erano visti richiedere la ripetizione delle somme percepite a titolo di pensione sin dal momento dell'immatricolazione.

Per contro, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che la rinuncia agli studi comporta l'annullamento di tutta la carriera universitaria, ovvero l'inefficacia della carriera scolastica svolta nel corso di laurea a suo tempo intrapreso ed ha natura irretrattabile, in quanto l'interesse pubblico sotteso alla disciplina del "rapporto universitario" richiede costante riconoscibilità e piena certezza delle situazioni che lo concernono

e ciò preclude al privato di ricostituire un rapporto che volontariamente ha concluso (T.A.R. Campania, Napoli, II, 21 novembre 2003, n. 13.759; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 4 dicembre 1989 n. 496).

Quanto alla seconda delle argomentazioni offerte deve rilevarsi che il ricorrente non aveva a suo tempo superato i test di preselezione previsti dalla legge per l'ammissione alla Facoltà di medicina, avendo usufruito in tale circostanza della sanatoria disposta dall'art. 5 della l. n. 264/1999, secondo cui *“Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) eb), della L. 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.*

*2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999”.*

La disposizione, quindi, fatta eccezione per il titolo di ammissione (amministrativo, invece che giudiziale) e per il suo carattere formale, non è suscettibile di assumere una portata oggettiva più ampia rispetto alla previsione del primo comma, che si riferisce esclusivamente (tale essendo l'oggetto dei provvedimenti giurisdizionali) all'iscrizione con riserva ai corsi a numero chiuso (Cons. Stato Sez. VI, 30-04-2002, n. 2325) e non può, dunque, rivestire portata ultratrattativa, come al contrario accadrebbe seguendo la tesi di parte, dal momento che la rinuncia agli studi, relativamente a quella facoltà ad accesso programmato, comporta inevitabilmente anche la rinuncia al beneficio straordinario consentito dalla legge in parola. Conseguenza che, del resto, appare del tutto logica, tenuto conto delle finalità sottese alla programmazione degli accessi alle facoltà cosiddette a “numero chiuso” (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 21 maggio 2003, n. 2007).

Contesta, altresì, il ricorrente il provvedimento di rigetto perché sarebbe stato violato il principio del giusto procedimento, nonché quello di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, avuto riguardo alla mancata indicazione, nel modello di rinuncia agli studi fornito dalla stessa Università, delle conseguenze che sarebbero derivate all'interessato da tale atto.

La censura non è persuasiva.

La tutela del legittimo affidamento che, come noto, costituisce corollario del generale principio di certezza del diritto nonché espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all'interno del rapporto giuridico, non comporta la necessità, da parte dell'amministrazione, di esternare tutte le possibili conseguenze derivanti dalla libera sottoscrizione di un atto da parte del privato quando le medesime derivano da disposizioni di carattere generale che l'interessato aveva la possibilità ed il dovere di conoscere.

Ne discende, per le ragioni esposte, che il ricorso va rigettato seguendo le spese di giudizio la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)